

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/90 DEL CONSIGLIO****del 29 giugno 1990**

**relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito alla sospensione dei dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci e dalla Svizzera alle importazioni dalla Spagna**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera<sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/90 che modifica il protocollo n. 3 ;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-Svizzera è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. SMITH

<sup>(1)</sup> GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.